



Artemius

consulenze integrate  
per la sostenibilità



# Regolamento Interno del Socio Cooperatore



## INDICE DEGLI ARGOMENTI

### 1. SCOPO

### 2. PREMESSA

- a. La cooperativa ARTEMIUS e i suoi principi ispiratori
- b. Organizzazione e autogestione di ARTEMIUS
- c. Lo scopo mutualistico di ARTEMIUS (da art. 3 dello Statuto)

### 3. REGOLAMENTO INTERNO EX LEGGE 142/2001

- art. 1 I Soci cooperatori
- art. 2 Tipologie di Soci cooperatori
- art. 3 Partecipazione
- art. 4 Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo
- art. 5 Organizzazione aziendale e del lavoro
- art. 6 Uso di strumenti e attrezzature della cooperativa
- art. 7 Disposizioni applicabili e trattamento economico
- art. 8 CCNL applicabile ai Soci con contratto di lavoro subordinato
- art. 9 Trattamenti economici ulteriori
- art.10 Risoluzione del rapporto di lavoro. Effetti e conseguenze.
- art.11 Dichiarazione dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti.
- art.12 Rinvio
- art.13 Decorrenza degli effetti del Regolamento
- art.14 Modifiche al Regolamento



## 1. SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001, l'organizzazione del lavoro dei Soci cooperatori, le prestazioni lavorative e/o professionali dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa ARTEMIUS.

In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie dei rapporti di lavoro (autonomo, libero professionale, co.co.co., subordinato, volontario, ecc....), che saranno adottati dalla cooperativa e dai Soci Cooperatori quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci in data xx febbraio 2020, ai sensi dell'art. 6 della legge 03.04.2001, n. 142, entra in vigore dal xx marzo 2020.

Esso potrà essere suscettibile di modifiche, previa delibera dell'assemblea ordinaria dei Soci.

## 2. PREMESSA

Nel passaggio dall'economia strettamente manifatturiera ad una economia basata sulla conoscenza, i servizi professionali sono chiamati a svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento della competitività dell'economia italiana e internazionale nei confronti sia delle imprese, sia dei privati, sia per l'occupazione.

In questo contesto si inserisce il progetto di ARTEMIUS, **cooperativa del sapere** formata da professionisti, che possa rendersi competitiva sul mercato nazionale e internazionale ed essere concorrenziale con le società del sapere di capitali che rendono servizi di natura intellettuale e professionale.

S'intende per professionista colui che ha un titolo di studio di livello universitario o superiore, una determinata esperienza sul mercato del lavoro autonomo o dipendente ed esercita una professione di tipo intellettuale.

Com'è noto, si distinguono, in via generale, due categorie di professionisti: coloro che per esercitare devono essere iscritti ad un Ordine professionale e coloro per i quali tale requisito non è richiesto.

Una precisa definizione di "servizi professionali" ad oggi non è stata coniata, ma vi si potrebbero far rientrare le discipline e i settori più svariati nel campo delle attività professionali, ad esempio, i servizi di consulenza giuridica o fiscale, i servizi di consulenza manageriale e gestionale, di manutenzione, di sicurezza degli uffici, i servizi nel campo del marketing, comunicazione e dell'ICT (Information, Communication Technology), i servizi legati al settore immobiliare, i servizi di costruzione e di architettura, il settore tecnico-ingegneristico e scientifico-sanitario, ecc. ...

La cooperativa ARTEMIUS opera come società di Consulenti Professionisti, costituita ai sensi della normativa vigente in materia di società, così come definita dall'art.17 comma 6 lett. a) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e dal Titolo IV Capo I del DPR 21 dicembre 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa ARTEMIUS esegue studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria in campo manageriale, gestionale e di marketing strategico, nonché ricerche, progettazioni e consulenze integrali per la sostenibilità nei settori: della comunicazione aziendale, della qualità, ambiente e sicurezza, dell'ICT, delle risorse umane e dei progetti integrati e qualunque altro incarico rientrante nel campo delle attività di ingegneria gestionale e sviluppo aziendale.

### a. La cooperativa ARTEMIUS ed i suoi principi ispiratori

ARTEMIUS Soc. Coop. (di seguito solo "ARTEMIUS") si riconosce negli obiettivi di carattere ideale, sociale ed economico espressi dal Movimento Cooperativo Nazionale ed Europeo, sintetizzati nella carta dei valori della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ispirati ai principi dell'Alleanza Internazionale Cooperativa.

I Soci sono la parte determinante della Cooperativa in quanto, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi comuni.

I Soci, affinché il rapporto associativo si affermi nel migliore modo possibile, devono agire con il massimo impegno, diligenza ed intelligenza nello svolgimento delle mansioni affidate.

Poiché l'insieme dei Soci costituisce la Cooperativa, il fine comune prevale sulla singola individualità; da ciò ne deriva la necessità di dotarsi di una organizzazione efficiente ed efficace nella quale il fine individuale viene subordinato agli interessi generali della Cooperativa.

La necessità di rispondere alle esigenze del mercato impone alla Cooperativa di operare con i criteri tipici dell'Impresa moderna sposati al concetto di proprietà diffusa.

La Cooperativa, altresì, deve operare affinché le condizioni economiche e di lavoro dei Soci progrediscano insieme al rafforzamento e consolidamento dell'Impresa, doverosamente coniugando le esigenze di progresso dell'azienda con le esigenze di miglioramento delle condizioni di vita dei Soci lavoratori.

Da quanto affermato ne discende l'importanza che assume il conoscere le leggi economiche sia generali che aziendali compreso l'ordinamento giuridico italiano.

## **b. Organizzazione e autogestione di ARTEMIUS**

Il raggiungimento da parte dei Soci Cooperatori di ARTEMIUS di questa conoscenza viene realizzato dalla cooperativa al suo interno, attraverso due direttrici:

1. l'affermazione di una organizzazione aziendale capace di rispondere a queste esigenze;
2. l'approntamento di strumenti di informazione che concretamente favoriscano l'avvio di un processo permanente di conoscenza collettiva e, quindi del singolo, sia della propria azienda vista nel suo insieme, sia dei fenomeni economici e sociali sui quali la cooperativa deve muoversi.

Si afferma che la cooperativa, collocata nel suo futuro, è una azienda che gestisce il capitale ai fini di realizzare le migliori tutele del Socio nella duplice veste di comproprietario e Socio Cooperatore.

Nel riconoscere che la democrazia economica è un valore connaturato all'impresa cooperativa che ha nella autogestione dei Soci e nella loro partecipazione alla vita della cooperativa i perni essenziali del suo essere, la stessa fa propri i seguenti principi: i Soci ed i lavoratori in genere, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione e dalle norme di legge.

## **c. Lo scopo mutualistico di ARTEMIUS (da art. 3 Statuto Sociale)**

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto Sociale, i Soci Cooperatori prestano la loro attività libero professionale all'interno della cooperativa e contribuiscono con le loro prestazioni al conseguimento degli scopi mutualistici e sociali.

I Soci cooperatori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Nella costituzione e nell'esecuzione del rapporto mutualistico, gli Amministratori devono rispettare il principio di equità di trattamento nei confronti dei Soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, l'equità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.



### 3. REGOLAMENTO INTERNO EX LEGGE 142/2001

#### art. 1 I Soci Cooperatori

Concorrono alla promozione e alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della cooperativa;

Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa;

Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

#### art. 2 Tipologie di Soci Cooperatori

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, e dell'articolo 3 dello statuto, ogni Socio Cooperatore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- a) Autonomo, Libero professionale e Collaborazione coordinata e continuativa;
- b) Subordinato, nelle varie tipologie possibili, apprendistato, formazione lavoro, sempre se compatibili con lo stato di Socio;
- c) Volontario ai sensi della Legge 381/1991.

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla natura dell'attività esercitata nei confronti della cooperativa nel rispetto dell'articolo 47 comma 1 lett. C-bis) Dpr n.917/86 e s.m.i. e art. 5 Dpr n. 633/72 e s.m.i. nonché delle norme previdenziali in materia.

È inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di Socio.

La cooperativa provvederà, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, a confermare al Socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazioni ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.

#### art. 3 Partecipazione

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto (rapporto) di lavoro instaurato. Ogni Socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della Cooperativa.

2. Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i Soci. Ogni Socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. È fatto divieto ai Soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.

3. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

4. Tutti i Soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione.

5. Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

## **art. 4 - Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo**

1. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad informare i Soci, in Assemblea o in altre riunioni appositamente convocate, o con ogni altro mezzo idoneo di comunicazione, nei casi di:

A. modificazione degli organigrammi e della struttura gerarchica della Cooperativa;

B. adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o di investimento di particolare rilevanza, o comunque tali da incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività aziendale nel suo complesso o sull'assetto dei reparti, degli uffici.

2. Nei casi in cui, per oggettiva esigenza di tempestività, riservatezza od urgenza, i meccanismi di partecipazione suddetti non possano essere attivati preventivamente, è fatto comunque obbligo al Consiglio di Amministrazione di farne oggetto di discussione coi Soci nel più breve tempo possibile chiedendone formale avallo.

3. Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

## **art. 5 Organizzazione aziendale e del lavoro**

1. Ferme restando le competenze dello statuto assegnate al Consiglio di Amministrazione, la cooperativa privilegia il pieno e fattivo coinvolgimento dei Soci anche per le decisioni aziendali correnti e la gestione comune delle attività.

2. Organizzazione aziendale. In seguito all'approvazione del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione avrà il compito di definire e tenere aggiornato "l'Organigramma aziendale" che sarà allegato (Allegato A) e formerà parte integrante del presente Regolamento e relative funzioni e poteri. Nei confronti dei Soci la cooperativa, attraverso le strutture e i servizi a ciò deputati ed in assenza del vincolo di subordinazione, svolge funzioni di indirizzo generale e di coordinamento, oltre che di verifica sullo svilupparsi del rapporto secondo le condizioni definite e sui relativi risultati.

3. Organizzazione del lavoro. L'organizzazione del lavoro viene effettuata dalla cooperativa, attraverso la competente struttura, sulla base di criteri di equità ed imparzialità e nel rispetto del Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente (Allegato B) adottato, avendo a riferimento le esigenze della cooperativa e le necessità dei Soci e privilegiando la maggiore e migliore occupazione, in adempimento dello scopo sociale e nel rispetto delle condizioni pattuite nell'ulteriore rapporto di lavoro.

4. Modalità di svolgimento dell'incarico. Nello svolgimento dell'incarico il Socio cooperatore gode della più ampia autonomia e discrezionalità tecnica ed organizzativa, nei limiti dettati dall'organigramma applicato in azienda, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati tra le parti.

In corso di svolgimento dell'incarico il Socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico - organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del Socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi.

5. Durata della prestazione. I Soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l'attività sia svolta compatibilmente con la modalità prevista dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

6. Legge 142/2001. La cooperativa non è gravata di alcun onere specifico qualora, come previsto dall'art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 142/2001, e per motivi non imputabili, non sia in grado di far svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni rispettivamente dedotte nel contratto di lavoro.



In presenza delle condizioni di cui sopra, ed in alternativa alla sospensione, la cooperativa può occupare il Socio in incarichi diversi rispetto a quelli dedotti nell'ulteriore rapporto, per periodi limitati e d'accordo con il Socio, e con i conseguenti effetti sul piano economico-normativo e dei compensi.

7. **Acquisizione e distribuzione delle commesse.** Il Consiglio di Amministrazione in sinergia con i singoli Soci professionisti provvede all'acquisizione delle commesse ed alla distribuzione delle stesse fra i Soci Cooperatori, tenendo debitamente conto del grado di ogni singola professionalità, della responsabilità acquisita e della tipologia di rapporto scelto dal Socio. La cooperativa cercherà di favorire l'occupazione dei singoli Soci nel migliore dei modi possibili.

8. **Riduzione o mancanza temporanea di lavoro.** Qualora dovesse verificarsi una riduzione del lavoro od una mancanza temporanea dell'attività lavorativa se non esiste la possibilità per il Socio di svolgere la propria prestazione lavorativa, e lo stesso non intende attivare un'altra differente tipologia lavorativa rispetto a quella concordata, il rapporto tra il Socio e la cooperativa verrà sospeso in attesa che si verifichi per il Socio una opportunità lavorativa idonea alle proprie capacità professionali.

#### **art. 6 Uso di strumenti e attrezzature della cooperativa**

1. **Attrezzature, impianti e strumenti della cooperativa.** La cooperativa consegna al Socio attrezzature, impianti e strumenti ove necessari allo svolgimento delle prestazioni professionali, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi e conformi e idonee ai fini della salute e sicurezza. L'utilizzo di tale dotazione è ammesso solo per lo svolgimento di attività professionale nell'interesse di ARTEMIUS.

Tali attrezzature, se necessario alla tutela della sicurezza, saranno munite di apposito contrassegno di riconoscimento.

2. **Attrezzature di terzi.** Nel caso il Socio utilizzi apparecchiature di terzi ha l'obbligo di verificarne l'idoneità in base alle normative vigenti e utilizzarle in conformità alle disposizioni regolamentari specifiche e alle istruzioni. La cooperativa viene esonerata dalle responsabilità civili e penali derivanti dall'uso improprio delle attrezzature.

3. **Acquisto di strumenti di lavoro e anticipi da Soci.** Il Socio può essere autorizzato ad acquistare per conto della cooperativa attrezzature e strumenti necessari allo svolgimento dell'attività eventualmente anticipandone la spesa che sarà rimborsata dietro presentazione di fattura quietanzata.

4. Non è permesso ai Soci acquistare per conto della cooperativa beni di uso promiscuo che non siano espressamente autorizzati.

#### **art. 7 Disposizioni applicabili e trattamento economico**

1. **Disposizioni applicabili.** La cooperativa applica nei confronti dei Soci le relative disposizioni di legge, in particolare gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, l'articolo 409 n.3 del Codice di Procedura Civile e l'articolo 49 comma 1) DPR 917/1986.

2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il Socio Cooperatore l'obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell'attività lavorativa.

3. **Trattamento economico.** Il compenso professionale riconosciuto ai Soci Cooperatori, oltre a tener conto della loro professionalità, della specializzazione e dall'esperienza maturata, è proporzionato alla quantità e alla qualità di lavoro prestato, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini e tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, che verranno definiti in un apposito allegato (Allegato C), e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il Socio stesso.

4. Detto trattamento non può essere inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo libero professionale ed è determinato secondo i criteri e le modalità stabilite annualmente con delibera dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

5. Tali compensi sono definiti anche sulla base delle tariffe professionali, quando esistenti, di cui alla legge 143/1949e successive modifiche ed integrazioni, praticate, di norma, dalla cooperativa nei confronti della committenza.

## **art. 8 CCNL applicabile con contratto di lavoro subordinato**

1. Rapporto di lavoro di tipo subordinato e CCNL applicabile. Ai Soci della cooperativa che hanno un rapporto di lavoro di tipo subordinato sarà applicato il CCNL per i "Dipendenti di Studi Professionali Tecnici" aderenti alla CONFEDERTECNICA.

2. Rapporto di lavoro part-time. Un Socio inquadrato con contratto di lavoro di tipo subordinato, in accordo con la cooperativa, può svolgere la propria prestazione anche a tempo parziale, rispettando quanto previsto sia dalla contrattazione che dal decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000.

3. La cooperativa non può richiedere, a chi sceglie di intraprendere un rapporto di lavoro subordinato di tipo parziale, prestazioni lavorative che eccedano quanto previsto dalla legislazione corrente e dal CCNL applicato tranne che non si verifichi il consenso del Socio, salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001.

## **art. 9 Trattamenti economici ulteriori**

1. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare l'erogazione del seguente ulteriore compenso rispetto a quanto definito ai precedenti articoli in sede di approvazione del bilancio di esercizio. L'ulteriore compenso verrà erogato a titolo di ristoro, in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico – rispettivamente, sulla base del compenso percepito complessivamente dal Socio e della professionalità dallo stesso posseduta e dalla natura degli incarichi svolti nell'esercizio del Socio medesimo – nei limiti dell'avanzo di gestione realizzato mediante l'attività con i Soci cooperatori.

Esso non potrà superare il 30 per cento dei trattamenti complessivi di cui agli articoli 4 e 5 ed alla precedente lettera a) e potrà essere erogato ai soli Soci in forza alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, con esclusione dei Soci speciali, mediante:

a. Integrazione alla retribuzione o al compenso;

b. Aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla Legge 2 aprile 1951, n.302 e successive modificazioni.

## **art. 10 Risoluzione del rapporto di lavoro. Effetti e conseguenze sul rapporto sociale**

1. L'accertata oggettiva inidoneità del Socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del Cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

2. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto la risoluzione del rapporto di lavoro comporta la cessazione del rapporto associativo salva diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione.

3. In caso di recesso il consiglio di amministrazione potrà deliberare la prosecuzione dell'ulteriore rapporto di lavoro in relazione alle prestazioni professionali in corso, per le quali il Socio sia stato incaricato precedentemente allo svolgimento del rapporto sociale, fino stato incaricato precedentemente allo scioglimento del



rapporto sociale, fino alla loro ultimazione e, comunque, limitatamente agli impegni assunti dalla cooperativa nei confronti del cliente che prevedono l'impiego del Socio professionista receduto e che non ne consentono la sostituzione. Il compenso per la prosecuzione della prestazione professionale sarà definito sulla base dei criteri fissati al precedente art. 4.

#### **art. 11 Dichiarazione dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti**

1. La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a. Contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
- b. Situazione temporanee di mercato;
- c. Crisi economiche settoriali e locali;
- d. Una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

2. Nei casi di cui al presente articolo, l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiarlo, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

3. Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei "Soci Professionisti" alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici.

#### **art. 12 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto sociale, alle deliberazioni degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi, in quanto applicabili.

#### **art. 13 Decorrenza degli effetti del regolamento**

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 25 febbraio 2020 ed entra in vigore a partire dal 1 marzo 2020.

#### **art. 14 Modificazione del regolamento**

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci con la maggioranza previsto dallo Statuto Sociale.

Firmato:

Data \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_



Artemius

consulenze integrate  
per la sostenibilità

**Artemius Soc Coop**

Vai Cernazai, 8 - 33100 Udine Tel. +39 335 6671455  
Email: [info@artemius.it](mailto:info@artemius.it) [www.artemius.it](http://www.artemius.it)